

ALLEGATO I

Nel presente allegato è stata inserita la tabella esplicativa, contenente le modifiche apportate al Titolo IV ed ai relativi allegati a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto correttivo del D. Lgs. 81/08.

Si segnalano diverse modifiche alcune delle quali migliorative rispetto alle previsioni del D. Lgs. 81/08. Negativo è invece il giudizio sulle modifiche apportate all'allegato XV (Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) che introduce il principio secondo il quale *"il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa"*.

Si ricorda che, a seguito di interventi da parte di Ance, si era riusciti, nello schema di decreto correttivo approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, a far confermare quanto già previsto nel D.P.R. 222/03 e cioè che il coordinatore per la progettazione effettuasse l'analisi e la valutazione di **tutti** i rischi presenti, ivi compresi quelli specifici dell'attività delle imprese. All'analisi e valutazione di tutti i rischi seguiva, pertanto, la stima dei relativi costi da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Con l'attuale formulazione, invece, il piano di sicurezza e di coordinamento diventa uno strumento privo di quelle indicazioni operative atte ad individuare, sin dalla fase di progettazione dell'opera, le misure da adottare per prevenire i rischi connessi alla realizzazione dell'opera, con il conseguente risultato di abbassare notevolmente i livelli di tutela dei lavoratori impegnati.

La modifica suddetta inciderà anche sulla stima dei costi per la sicurezza. Non tutti i costi verranno stimati poiché il coordinatore non analizzerà quelli relativi ai rischi specifici in quanto non evidenziati nel piano di sicurezza e di coordinamento. La conseguenza sarà che la quota parte di costi imputabili alle misure di sicurezza relative ai rischi specifici delle imprese (non presenti, come detto, nel PSC) potrà far parte dell'offerta e, quindi, potrà essere assoggettata a ribasso.

La tabella che segue contiene gli articoli del Testo Unico oggetto di modifiche/integrazioni, gli stessi articoli rivisti con le modifiche recentemente approvate e le note di commento alle principali modifiche apportate al testo.

Le differenze sono state evidenziate in grassetto, per darne un maggiore risalto.

D. LGS. 81/08 <u>CAPO I</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO I</u>	<u>COMMENTI/NOTE</u>
Articolo 88 Campo di applicazione		
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:	2. Le disposizioni del presente capo non si applicano: g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X;	
Articolo 89 Definizioni		
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;	1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;	<i>Il legislatore ha chiarito una delle principali criticità evidenziata da più parti, tra cui l'ANCE, ossia che è facoltà del committente, e non un obbligo, incaricare un responsabile dei lavori. L'attuale formulazione inoltre non prevede alcuna coincidenza di tale figura con altre figure professionali coinvolte nell'appalto dei lavori.</i>

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO I</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO I</u>	<u>COMMENTI/NOTE</u>
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;	f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecuttrice.	<i>Il legislatore ha considerato che, nel caso di coincidenza tra committente dei lavori e impresa esecuttrice, non sussiste il problema di incompatibilità, dal momento che il committente (anche impresa esecuttrice) ha tutto l'interesse affinché i lavori si eseguano in sicurezza.</i>
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi ;	i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati,	<i>In merito al concetto di impresa affidataria nell'ambito di lavori affidati ad un'aggregazione di imprese di tipo consortile si evidenzia che la formulazione proposta dal legislatore è poco chiara. In attesa di avere maggiori chiarimenti in merito riteniamo di poter interpretare la norma nel senso di rinvenire quale impresa affidataria, nel caso in esame, quella individuata dal consorzio come</i>

D. LGS. 81/08 <u>CAPO I</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO I</u>	<u>COMMENTI/NOTE</u>
	anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione; i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;	assegnataria dei lavori all'atto di partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici, ovvero, in caso di lavori privati, nella comunicazione al committente dell'assegnazione dei lavori alle singole consorziate.
l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera. Art. 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in	l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si	<i>Il legislatore ha chiarito che l'idoneità tecnico professionale deve essere riferita ai lavori che, nell'ambito della realizzazione dell'opera, effettivamente l'impresa esegue.</i>

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO I</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO I</u>	<u>COMMENTI/NOTE</u>
particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.	attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente. b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.	<i>Con la modifica apportata il legislatore ha voluto precisare che il committente o il responsabile dei lavori non devono valutare il PSC ed il fascicolo tecnico, poiché il concetto di valutazione presuppone un giudizio di merito; è corretto tuttavia che il committente (o il RdL) tenga conto di tali documenti nella fase di progettazione dell'opera.</i>
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).	1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista. 2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).	

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO I</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO I</u>	<u>COMMENTI/NOTE</u>
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.	3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.	<i>La modifica chiarisce che il CSP deve essere nominato laddove sia prevista la presenza di più imprese esecutrici. Pertanto nel caso in cui siano presenti un'impresa esecutrice ed un'impresa affidataria che non impegna proprio personale, macchine, attrezzature, l'obbligo di nomina del CSP non sussiste.</i>
4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.	4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.	
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.	7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.	
9. Il committente o il responsabile dei lavori,	9. Il committente o il responsabile dei lavori,	

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO I</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO I</u>	<u>COMMENTI/NOTE</u>
anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all' ALLEGATO XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall' ALLEGATO XVII; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale	anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all' ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall' ALLEGATO XVII; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale	<i>In merito alla semplificazione delle procedure per effettuare la verifica dell'idoneità tecnico-professionale per i "piccoli" lavori, il legislatore ha correttamente ritenuto di correlarla non più al titolo abilitativo, così come previsto dal comma 11 del medesimo articolo, ma all'entità e contestualmente alla rischiosità dei lavori (di cui all'allegato XI)</i>

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO I</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO I</u>	<u>COMMENTI/NOTE</u>
(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;	(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;	Con la nuova formulazione il committente è tenuto a trasmettere all'amministrazione concedente copia della notifica preliminare, ove prevista, ma allo stesso tempo non deve più trasmettere la documentazione prevista alla lettere a) e b) di questo comma, ma inviare una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica
c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui, alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di	c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto	